



**Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato**

LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il presente documento individua i criteri e le modalità operative per procedere con la restituzione della tariffa di depurazione agli utenti aventi diritto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, della conseguente emanazione della L. 13/2009 e del D.M. 30-09-2009 del Ministero dell'Ambiente.

1. Destinatari del rimborso

Sono destinatari del rimborso gli utenti allacciati alla pubblica fognatura:

- non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione: a questi utenti spetta la restituzione dell'intera quota della tariffa di depurazione (lett. d, art. 4 del D.M. 30.09.2009);
- non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. b, art. 4 del D.M. 30.09.2009);
- non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi: a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. c, art. 4 del D.M. 30.09.2009).

Il diritto alla restituzione spetta all'utente il cui rapporto obbligatorio con il gestore non sia "esaurito" al 15 ottobre 2008, nel senso che le situazioni giuridiche coinvolte non siano divenute irrevocabili in conseguenza di eventi che l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, la prescrizione o la decadenza (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 8444/2002 e Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, parere n. 17/2009).

2. Tempistica e procedura per la determinazione dei rimborsi

I gestori attuali del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e i gestori, nella maggior parte dei casi Comuni, titolari del servizio di depurazione durante parte/tutto il periodo oggetto di rimborso (quinquennio 15/10/2003 – 15/10/2008), ai sensi del D.M. 30.09.2009 sono tenuti ad inviare all'Ufficio d'Ambito di Brescia l'elenco completo, per ogni Comune, degli utenti risultanti allacciati alla fognatura durante il periodo 15.10.2003 - 15.10.2008 suddivisi in:

- a) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione degli impianti di depurazione;
- b) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
- c) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso alcuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione di impianti di depurazione.

Per agevolare la differenziazione tra gli elenchi "a" e "c" è sufficiente distinguere, nella nota di accompagnamento, i Comuni per i quali sono stati realizzati interventi i cui oneri possono essere considerati deducibili ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30.09.2009.

Per ciascun elenco di cui sopra, è necessario indicare, anno per anno, utente per utente, i relativi volumi di acqua erogati e gli importi indebitamente pagati.

Detti elenchi devono essere redatti per ogni anno del periodo oggetto di rimborso; vale a dire per l'arco temporale che va dal 15.10.2003 al 15.10.2008.

I Gestori, hanno l'obbligo di rendere pubblici sul proprio sito web gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso, una volta completate le verifiche da parte dell'Ufficio d'Ambito e previa nota formale di benestare alla pubblicazione dello stesso Ufficio.

3. Richiesta degli utenti

L'utente avente diritto, verificato di essere ricompreso nell'elenco pubblicato, può richiedere il rimborso della tariffa di depurazione nel rispetto del termine quinquennale a partire dal 01.10.2009 e, quindi, entro il 01.10.2014.

Gli utenti, al fine di ottenere il rimborso indicato negli elenchi di cui al punto precedente, sono tenuti a compilare il modulo in allegato (Allegato 1) inviandolo al Gestore.

In caso di affidamento dei diversi segmenti del S.I.I. (acquedotto, fognatura e depurazione) a due soggetti diversi è necessario presentare l'istanza al Gestore funzionale del servizio di acquedotto, deputato all'erogazione delle fatture anche per il Gestore del settore funzionale di depurazione, il quale dovrà preventivamente fornire al Gestore del pubblico acquedotto i dati relativi agli importi indebitamente pagati dagli utenti aventi diritto nonché l'individuazione degli eventuali oneri deducibili.

Nel modulo devono essere indicate obbligatoriamente, pena la nullità della domanda, le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente;
- b) dati identificativi dell'utenza per la quale si richiede il rimborso;
- c) dichiarazione che l'utenza risulta essere tra quelle indicate nell'elenco degli utenti aventi diritto al rimborso della tariffa di depurazione;
- d) ogni altra eventuale documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso.

Il modulo va redatto in carta semplice e potrà essere spedito dal cliente a mezzo posta, fax, email (PEC) o consegnato direttamente allo sportello.

Il modulo deve comunque, a pena di nullità, essere firmato dal richiedente ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In merito alle richieste di rimborso già pervenute al gestore, queste devono essere ripresentate secondo la procedura evidenziata in queste linee guida.

4. Quantificazione dei rimborsi

Il termine di prescrizione del diritto al rimborso, in accordo con le premesse del D.M. 30-09-2009, è quinquennale, pertanto il rimborso della tariffa di depurazione spetta per il periodo che intercorre dal 15.10.2003 e fino al 15.10.2008.

Come già chiarito al punto precedente, il rimborso spetta a tutti gli utenti che nel periodo sopra citato hanno pagato il servizio di depurazione senza però averne usufruito e che quindi sono compresi negli elenchi redatti dal gestore in esecuzione dell'art. 4 del D.M. 30-09-2009.

Salvo quanto specificato nel punto successivo, il rimborso deve essere pari al corrispettivo pagato dall'utente e degli interessi maturati calcolati dall' 08 febbraio 2010 (data di pubblicazione del D.M. 30-09-2009) ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile.

5. Quantificazione degli oneri deducibili

Gli oneri deducibili di cui all'art. 5 del D.M. 30-09-2009 devono essere pari alla quota di ammortamento e remunerazione del capitale investito (riferito ai costi effettivamente sostenuti per le attività di studio, progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto) nel servizio di depurazione in relazione alle previsioni nel Piano d'Ambito vigente, al netto di eventuali contributi pubblici percepiti.

Gli oneri deducibili sono approvati dall'Ufficio d'Ambito per la quota parte sostenuta dai gestori attuali del S.I.I., mentre l'approvazione degli oneri sostenuti dai Comuni durante la gestione in economia antecedente all'affidamento del S.I.I. ai gestori attuali è di esclusiva competenza comunale.

Devono essere stornati solo ed esclusivamente ai rimborsi di quegli utenti che hanno beneficiato o beneficeranno in futuro degli investimenti relativi agli oneri medesimi.

Per quanto riguarda l'entità attuale del "fondo di collettamento e depurazione"¹ costituito dai Comuni parzialmente depurati o totalmente non depurati che hanno gestito in economia il S.I.I. durante il periodo ottobre 2003 – ottobre 2008 (o una parte di esso), si precisa quanto segue:

- i fondi residui saranno restituiti, mediante l'attuale gestore del S.I.I., secondo le modalità di cui al punto successivo;
- l'eventuale comunicazione relativa al "fondo collettamento e depurazione" avente valore pari a zero determina l'accertamento di assenza di elenco dei beneficiari per il periodo di competenza comunale;
- la responsabilità della gestione del fondo in argomento, fino all'efficacia della procedura di restituzione oggetto delle presenti linee guida, è comunale, pertanto qualsiasi richiesta di chiarimento in merito alla consistenza del fondo medesimo deve essere rivolta al Comune.

¹ L'art.14 comma 1 della L36/94 (Legge Galli) ha istituito il cosiddetto "Fondo collettamento e depurazione", alimentato dai proventi delle tariffe di depurazione degli utenti fognati ma non depurati e finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie a dotare di adeguato servizio di depurazione i suddetti utenti

6. Modalità di rimborso

L'Ufficio d'Ambito verifica la completezza delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e approva definitivamente l'importo da rimborsare agli utenti, comprensivo degli interessi riconosciuti al tasso legale, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile.

L'importo così quantificato potrebbe variare, a seguito di ulteriori verifiche da parte del gestore, qualora il richiedente abbia chiesto e ottenuto sgravi per rotture accidentali nel periodo 2003-2008.

Il gestore attuale del S.I.I. provvederà a rimborsare anche la quota parte spettante ai Comuni (v. punto 5) che hanno gestito il servizio di depurazione per il periodo ottobre 2003 – ottobre 2008 o per una parte di esso (fino all'affidamento del servizio secondo la normativa vigente), sulla base delle risorse disponibili nel fondo di collettamento e depurazione dei Comuni stessi.

A riguardo si specifica che il Comune è tenuto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida, a mettere a disposizione le risorse residue del fondo "collettamento e depurazione" all'Ufficio d'Ambito di Brescia che provvederà a trasferirle al Gestore. Inoltre, qualora dall'entità del fondo debbano essere dedotti oneri deducibili, la disponibilità conseguente verrà restituita in modo proporzionale ai volumi fatturati agli utenti aventi diritto per garantire l'equità del rimborso.

Il rimborso all'utente avente diritto sarà effettuato di norma mediante compensazione nella prima bolletta utile dopo l'accoglimento dell'istanza o secondo le modalità proposte dal Gestore nel caso in cui l'utente nel frattempo abbia cessato il rapporto di somministrazione. Tenuto conto dei tempi di emissione delle fatture da parte dei Gestori il rimborso potrà essere effettuato anche in data posteriore al 01 ottobre 2014.

In presenza di morosità, il rimborso avverrà dopo il saldo del debito da parte dell'utente, salva compensazione.

7. Informativa agli utenti

Agli utenti dovrà essere garantita adeguata informazione circa le modalità per ottenere il rimborso della tariffa di depurazione.

Verranno pubblicati sui rispettivi siti web dei gestori del S.I.I. e dell'Autorità d'Ambito le suddette linee guida e il modulo di richiesta di rimborso.

Verranno informati gli URP dei Comuni dell'ATO di Brescia circa gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso pubblicati sul sito del gestore e sulle modalità di rimborso nonché messo a loro disposizione il modulo di richiesta.

Verranno informate le Associazioni dei consumatori sulle procedure adottate e relativo modulo di richiesta tramite Conferenza stampa e/o comunicazione diretta da definire.